

STATUTO

Dell'Associazione di Volontariato " ABBRACCIALO PER ME"
Associazione Nazionale Familiari Persone con Disabilità Mentale

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1

E costituita l'associazione di volontariato denominata " **ABBRACCIALO PER ME**"
Associazione Nazionale Familiari Persone con Disabilità Mentale

L'Associazione si riconosce e si ispira ai principi della legge regionale del 7 giugno 1994 numero 22, che richiama la legge quadro sul volontariato dell'11 agosto 1991 numero 266. Essa si ispira altresì al Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460 sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 2

L'Associazione ha sede nel comune di CAPO D'ORLANDO via Consolare Stradella, 5 e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 3


L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme stabilite dal presente statuto o dalla legge.

TITOLO II - SCOPI

Art. 4

L'associazione che è apartitica ed aconfessionale e che si atterra ai principi di assenza fini di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali, si prefigge di svolgere la propria attività di volontariato per esclusivi fini di solidarietà, ed in particolare:

- a) Per la diffusione di una cultura collettiva che rispetti e valorizzi le differenze tra le persone, che metta in grado le persone che vivono la condizione di una malattia mentale di condurre vite soddisfacenti e produttive, usando le loro capacità e risorse per contribuire, come cittadini a pieno titolo, ad arricchire la nostra società;
- b) Per sradicare ogni forma di discriminazione per la difesa della dignità, della libertà e dei diritti delle persone con sofferenza mentale, nella piena osservanza degli articoli 13 e 32 della Costituzione Italiana, della Legge n. 180/78, della Legge n. 833/78, della Carta O.N.U. del 1991 sui diritti del "malato mentale", della Conferenza Ministeriale Europea sulla Salute Mentale dell'O.M.S e dell'U.E. (Helsinki 2005), del Patto Europeo per la salute e il benessere (Bruxelles 2008), del D.Lgs 216/2003, della Legge 18/2009 e della Classificazione Internazionale di Funzionamento (ICF) delle disabilità e della salute.

- 
- c) Per il riconoscimento del diritto di ogni persona ad un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, che garantisca a ciascuno di essere protagonista e responsabile del proprio percorso di ripresa;
 - d) per la promozione di attività culturali quali convegni, seminari, elaborazione e diffusione di esperienze dirette e di buone pratiche in salute
 - e) per l'informazione e la formazione sulla salute mentale e sui diritti di cittadinanza per utenti, familiari, volontariato e privato sociale;
 - f) per lo stimolo delle ricerche su cause, prevenzione e trattamento dei disturbi mentali in collaborazione anche con strutture di ricerca;
 - g) per la creazione di altre associazioni con gli stessi obiettivi e la stessa denominazione su tutto il territorio nazionale;
 - h) per la cooperazione con altre associazioni a livello nazionale ed internazionale che perseguano obiettivi simili;
 - i) per la raccolta della legislazione nazionale e regionale e diffusione delle esperienze più qualificanti e innovative;
 - j) per interventi, presso gli organi competenti, per l'istituzione di commissioni regionali e dipartimentali di vigilanza sui servizi di salute mentale e sulle strutture residenziali, con la partecipazione delle Associazioni dei familiari e degli utenti;
 - k) per la promozione della partecipazione delle Associazioni di familiari e utenti, nelle commissioni regionali e dipartimentali di programmazione e verifica;
 - l) per la promozione dell'integrazione socio sanitaria in collaborazione con le istituzioni di competenza.
 - m) per il monitoraggio sull'effettiva applicazione della legislazione riguardante la salute mentale e sulla efficienza ed efficacia della rete dei servizi territoriali;

Per perseguire tali fini può essere costituito un Comitato Scientifico con compiti di supporto al Comitato Direttivo e di consulenza tecnico-scientifica, composto da personalità di provata competenza ed esperienza nel campo della salute mentale, della cooperazione sociale, dell'informazione e formazione, della ricerca scientifica e del diritto. La composizione del Comitato Scientifico è deliberata dal Comitato Direttivo.

L'Associazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Tali attività sono finalizzate a migliorare la qualità di vita, materiale e psicologica dei soggetti di cui all'oggetto sociale e ciò all'insegna di principi etici, di solidarietà e di sussidiarietà.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali – europee – internazionali - o enti privati purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e le altre leggi sul volontariato.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto dell'art.10 della Legge Regionale 22/1994 e delle altre leggi in materia.

Art 5

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità. Per i soci volontari ed in relazione alle attività svolte, essa stipulerà una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, per gli infortuni e per le malattie.

TITOLO III - SOCI

Art. 6

Possono essere soci, senza discriminazione alcuna, tutti coloro che ne fanno domanda scritta e che condividono le finalità ed i programmi dell'Associazione e si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione stessa in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 7

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con la quota di iscrizione e i contributi associativi nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci presteranno la propria attività, all'interno dell'organizzazione associativa, in modo personale, volontario, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Ai soci possono essere rimborsate le spese vive sostenute, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate. L'eventuale beneficiario della prestazione volontaria non deve retribuire l'attività che in tutti i casi è esclusivamente di natura solidaristica.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione di cui fa parte e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'attività dei soci volontari non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Art. 8

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera motivando l'eventuale diniego.

Gli associati hanno diritto di:

- esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
- partecipare alla gestione dell'associazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell'Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
- prendere parte a tutte le manifestazioni e le attività organizzate dall'Associazione;
- essere assicurati durante l'attività di volontariato svolta a norma dell'art.4 della Legge 266/91 e della Legge Regionale 22/1994;
- prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata.

Possono essere nominate come "Socio Onorario" persone a cui l'Associazione desideri conferire una speciale distinzione per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione. Il Socio Onorario può partecipare alle riunioni ma non ha diritto di voto e non può ricoprire cariche. La qualifica di Socio Onorario è valida a vita.

Gli associati si obbligano a:

- corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
- prestare il lavoro preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- partecipare pienamente alla vita sociale, riunioni e assemblee dell'associazione.

Art. 9

Il socio cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione, morte. Può recedere mediante comunicazione scritta il Socio che non intenda continuare a partecipare all'attività dell'Associazione. Il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio:

- a) che non partecipa in alcun modo alle attività dell'Associazione;
- b) che non è in regola con il pagamento delle quote da almeno sei mesi, restando impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate.

Il Socio può essere escluso quando:

- a) fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- b) non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- c) non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 10

Il Socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza od esclusione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né può riavere i contributi e le quote già versate.

TITOLO IV – PATRIMONIO - ENTRATE

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti
- b) contributi di privati
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali
- e) donazioni e lasciti testamentari
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

I proventi delle attività non potranno essere, in nessun caso, divisi tra gli associati, neanche in forma indirette.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità di cui infra.

I bilanci dell'Associazione saranno pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

La struttura dell'Associazione è trasparente e democratica. Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte da soci a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate per la carica ricoperta e opportunamente documentate.

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci.

Art. 14

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altri soci o anche da membri del Consiglio Direttivo, salvo, da questi ultimi, che per le deliberazioni di approvazione del bilancio o relative a responsabilità dei consiglieri.

In ogni caso ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente. Delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto, su apposito libro, da tenersi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci, relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Al Presidente dell'Assemblea spetta constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in Assemblea dei soci.

Art. 16

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta e anche mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale oppure tramite mail o altri mezzi di comunicazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.

L'assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti ed avente diritto al voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori e per i revisori (se soci) quando istituiti.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare il bilancio o rendiconto consuntivo;
- approvare il bilancio o rendiconto preventivo;
- eleggere i membri e il Presidente del Consiglio Direttivo e deliberare l'istituzione di altri

organi facoltativi;

- l'assemblea può demandare l'elezione del Presidente anche al Consiglio stesso;
- approvare il programma generale delle attività, stabilendo le linee guida e autorizzandone la spesa;
- stabilire l'ammontare delle quote associative o di contributi da richiedere agli associati;
- deliberare su tutti gli altri argomenti inseriti nell'ordine del giorno e di competenza dell'assemblea ordinaria.

L'assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.

A norma dell'art. 21 del C.C. la delibera dell'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri, secondo la determinazione dell'assemblea. Il numero dei componenti dovrà essere dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Art. 19

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche relative, controlla la tenuta dei libri e predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o, quando, ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

Art. 21

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ~~In caso di parità prevale il voto del Presidente.~~

Art. 22

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti il loro ufficio.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso predispone i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, soggetti all'approvazione dell'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente ed in via disgiuntiva il Vice Presidente, inoltre, sono espressamente autorizzati a riscuotere e quietanzare le somme, a stipulare convenzioni, contratti, attivare conti correnti bancari ed accettare donazioni di qualsiasi natura.

Art. 25

Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro due mesi, convocare l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. Nelle more della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà provvedere esclusivamente alla ordinaria amministrazione.

I consiglieri, così eletti dall'Assemblea cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.

TITOLO VI - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 26

In tutti i casi di scioglimento, da qualsiasi causa determinati, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Autonine Alger
Wine 1/1/16
Pave 1/1/16
Lefre 1/1/16
Sangue 1/1/16
Petrina 1/1/16
Arado 1/1/16
Lisob 1/1/16
Ravenna 1/1/16
Arado 1/1/16
Arado 1/1/16